



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

*L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni
Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R*

**Funzioni in materia di tutela del territorio
per interventi di carattere urbanistico ed edilizio**

REGOLAMENTO VINCOLO IDROGEOLOGICO



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Soggetti titolati alla dichiarazione ed alla richiesta di autorizzazione	3
Art. 3 – Tipologia interventi.....	3
Art. 4 – Procedimenti.....	4
Art. 5 – Autorizzazione.....	5
Art. 6 – Dichiarazione di Inizio Lavori.....	6
Art. 7 – Varianti.....	7
Art. 8 – Sanatorie.....	7
Art. 10 – Ripristino	8
Art. 11 – Sanzioni	8
Art. 12 – Norme transitorie	8
Art. 13 – Entrata in vigore	9
Art. 14 – Modifiche.....	9



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana e di seguito definita "**Legge forestale**"), modificata dalla L.R. 2 gennaio 2003, n. 1, in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana (approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 8 agosto 2003, n. 48/R e ss.mm.ii. e di seguito definito "**Regolamento forestale**") e della Circolare illustrativa della L.R. 39/00, del 17 gennaio 2005, n. 43.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni all'interno del territorio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, sottoposti a vincolo idrogeologico, a seguito delle seguenti opere:
 - a) Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione degli edifici, dei manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - b) Realizzazione di ogni opera o movimenti terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
 - c) Trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 42 comma 1 della Legge Forestale, che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale (art. 41 della Legge Forestale).
3. La cartografia di riferimento per i terreni vincolati ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923, e quella reperibile presso il portale cartografico della Regione Toscana.

ART. 2 – SOGGETTI TITOLATI ALLA DICHIARAZIONE ED ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione sono presentate dai seguenti soggetti:
 - a) Proprietario
 - b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.
2. Nella Dichiarazione e nella domanda di Autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori, i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.
3. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'Unione entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.
4. Gli elaborati progettuali debbono essere redatti e firmati da tecnici abilitati secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

ART. 3 – TIPOLOGIA INTERVENTI

1. **AUTORIZZATIVI** – Sono gli interventi soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 42 comma 5 della Legge Forestale, quelli di cui all'art. 101 del Regolamento Forestale. Il procedimento si



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

conclude con il rilascio dell'autorizzazione stessa da parte del Dirigente entro 45 giorni dall'avvio del procedimento;

2. **DICHIARATIVI** – Sono gli interventi soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.), ai sensi dell'art. 45 comma 7, quelli di cui all'art. 101 del Regolamento Forestale. Il procedimento si conclude con il silenzio assenso decorsi 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione;
3. **LIBERI** – Sono gli interventi, ai sensi dell'art. 45 comma 8, che non necessitano né di autorizzazione né di dichiarazione e sono quelli ricompresi e descritti all'interno degli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale;
4. **SANATORIE** – Esecuzione di interventi in assenza dell'autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori o in difformità dalle stesse qualora presentate. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione stessa da parte del Dirigente entro 45 giorni dall'avvio del procedimento
5. **VARIANTI** – Sono gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione da realizzarsi in variante ad autorizzazioni rilasciate e a DIL presentate.

ART. 4 – PROCEDIMENTI

1. La durata massima dei procedimenti di cui all'art. 3 è così definita:
 - a) Autorizzativi: Durata massima complessiva giorni **45** dal suo avvio;
 - b) Dichiarativi: Durata massima complessiva giorni **20** dal deposito;
 - c) Liberi: Immediatamente eseguibili;
 - d) Sanatorie: Durata massima complessiva giorni **45** dal suo avvio
 - e) Varianti: Durata complessiva **45** giorni dal deposito.
2. L'**avvio del procedimento**, ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990, avviene il giorno lavorativo successivo alla presentazione o ricezione della domanda di autorizzazione mediante trasmissione della comunicazione da parte del responsabile del procedimento al richiedente ed al tecnico incaricato entro 5 giorni dalla ricezione. Per le dichiarazioni di inizio lavori l'avvio del procedimento è contestuale alla data di presentazione della dichiarazione stessa.
3. Le **verifiche della completezza** della domanda e della documentazione presentata da parte del responsabile del procedimento, con il supporto dei propri collaboratori avverrà entro **15** dall'avvio del procedimento.
4. Le **integrazioni** dovute a carenze documentali e/o non chiara definizione progettuale, sono comunicate al richiedente ed al tecnico incaricato da parte del responsabile del procedimento. Tali richieste possono avvenire nel corso dell'istruttoria una sola volta. La sospensione dei termini di conclusione del procedimento è conseguente alle carenze documentali e/o non chiara definizione progettuale, attivata dalla comunicazione del responsabile del procedimento con la quale sono assegnati **30** giorni di ricevimento per provvedere a integrare o chiarire.
5. Le **verifiche della completezza** delle integrazioni e chiarimenti prodotti da parte del responsabile del procedimento, con il supporto dei propri collaboratori avverrà entro giorni **15**



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

dalla presentazione. I termini del procedimento cominceranno nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.

6. La **mancata ricezione** entro il termine stabilito (30 gg dall'invio della richiesta di integrazioni) di quanto comunicato con la richiesta di integrazione determinerà l'archiviazione della pratica, che sarà comunicata da parte del Responsabile del Procedimento.
7. **Sopralluoghi ed accertamenti** possono essere disposti da parte dell'Ufficio Ambientale Intercomunale per la corretta valutazione dell'intervento in contraddittorio con il richiedente ed il tecnico progettista incaricato. E' redatto per ciascuno un verbale di sopralluogo a firma del tecnico/i che vi hanno provveduto e partecipato oltre che dal richiedente e dal tecnico progettista.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE

1. Per l'esecuzione degli interventi indicati all'art 101 del Regolamento Forestale è presentata dai soggetti i cui all'art. 2 domanda in bollo all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, tramite l'apposito portale, con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. Gli elaborati progettuali tecnici e tecnico-amministrativi devono essere prodotti in formato digitale debitamente firmato.
2. La **validità è di anni 5** decorrenti dal giorno di assunzione del provvedimento. Qualora durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o eseguibili senza alcun titolo autorizzativo. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per attività di coltivazione di cava, rilasciata all'interno del Procedimento di autorizzazioni previsto dall'art. 16 della l.r. 35/2015 avrà la stessa durata del provvedimento di autorizzazione per la coltivazione della cava.
3. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali non è ancora scaduta la validità temporale della autorizzazione, l'avente titolo, può richiedere **proroga** con apposita e motivata istanza almeno 60 giorni prima della scadenza della validità della stessa, dichiarando che nulla viene modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati. La proroga potrà essere concessa per un periodo di validità che non superi il termine un anno (1), oltre a quelli relativi alla autorizzazione di cui si chiede la proroga. Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare.
4. La **scadenza dell'autorizzazione** prima del completamento delle opere o dei lavori per i quali è stata richiesta, comporta la presentazione di una nuova richiesta con la procedura prevista per le nuove pratiche autorizzative.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

5. Documentazione necessaria per l'esame dell'istanza:

- Corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento
- Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicato il perimetro dell'intervento
- Documentazione fotografica firmata e datata con planimetria indicante i punti di scatto
- Relazione tecnica
- Elaborati relativi allo stato attuale, allo stato modificato, allo stato sovrapposto
- Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, il luogo di destinazione dei materiali di risulta (art. 77 del Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/03)
- Relazione geologica e geotecnica nei casi previsti ed in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/8/03 n.48/R con indicazione della classe di pericolosità dell'area nella quale si prevede l'intervento, ed eventualmente la classe di fattibilità come definita negli atti di pianificazione e governo del territorio comunale.
- Attestato pagamento diritti di istruttoria.
- Planimetria regimazione acque superficiali.
- Copia di documento di identità in corso di validità.

ART. 6 – DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

1. Per l'esecuzione degli interventi indicati all'art 100 del Regolamento Forestale è presentata dai soggetti i cui all'art. 2 domanda in bollo all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, tramite l'apposito portale, con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. Gli elaborati progettuali tecnici e tecnico-amministrativi devono essere prodotti in formato digitale debitamente firmato.
2. Trascorsi 20 giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, potranno avere inizio i lavori salvo che l'amministrazione competente comunichi il divieto di dar corso agli stessi, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, o detti prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti. Il superamento del termine di 20 giorni non assolve in ogni caso la responsabilità del dichiarante sulla conformità alle normative inerenti il vincolo, né preclude la potestà di controllo dell'amministrazione competente e l'adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, ferme restando, qualora ne ricorrano gli estremi, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false attestazioni e le procedure di cui all'art. 21 della L. 241/1990. Nel caso il Comune ritenga di dettare prescrizioni integrative, queste potranno essere comunicate anche dopo il suddetto termine di 20 giorni. L'autorità comunale competente



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

procede, comunque, nell'ambito dell'attività di vigilanza, al controllo, anche a campione, delle dichiarazioni di inizio lavori.

3. La validità è **di anni 3** decorrenti dalla data di ricezione della dichiarazione e non sono ammesse proroghe. La Scadenza dei termini di validità della dichiarazione prima del completamento delle opere o dei lavori per i quali è stata depositata, comporta la presentazione di una nuova richiesta con la procedura prevista per le DIL.

ART. 7 – VARIANTI

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera relative a lavori od opere in materia di urbanistica ed edilizia, per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire le stesse modalità procedurali previste per l'autorizzazione di cui al precedente articolo 4.
2. La richiesta di variante deve fare riferimento alla precedente autorizzazione e contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante richiesta.
3. Gli interventi a variante di quanto precedentemente autorizzato, ricadenti in aree non boscate, purché non comportanti variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o di riporto autorizzati, possono essere oggetto di variante finale, non soggetta a preventiva autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a) limitate variazioni di forma di opere o manufatti;
 - b) limitate traslazioni di opere o manufatti purché accompagnate da dichiarazione di asseveramento di un tecnico abilitato che attesti l'omogeneità dell'area d'intervento rispetto a quella precedentemente autorizzata;
 - c) volumi di scavo o di riporto inferiori a quelli precedentemente autorizzati.
4. Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente dichiarazione, a condizione che le stesse rientrino nella tipologia assoggettata a dichiarazione, e devono seguire le stesse modalità procedurali previste per la dichiarazione di inizio lavori di cui al precedente articolo 6.

ART. 8 – SANATORIE

1. Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo dell'autorizzazione per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, art. 85 comma 6 bis L.R. 39/2000 e successive modifiche, tutte le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di titolo o in difformità da quello rilasciato, ad eccezione dei casi di cui al precedente art. 7 comma 3, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, come indicato al successivo art. 10. Per tutte quelle opere



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

eseguite in assenza di titolo o in difformità da quello rilasciato, ad eccezione dei casi di cui al precedente art. 7 comma 3, ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa.

2. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore a qualunque titolo del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi, i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/1981.

ART. 9 – CONTROLLI

1. I controlli previsti all'art. 81 comma 1 della legge forestale, vengono effettuati dal personale del distretto di polizia Municipale del Comune interessato con il supporto tecnico dell'U.A.I..

ART. 10 – RIPRISTINO

1. Nei casi in cui le opere di tipo urbanistico - edilizio eseguite in assenza di dichiarazione o di autorizzazione o difformi dagli elaborati progettuali di cui alla dichiarazione od all'autorizzazione rilasciata, siano non conformi ai fini del vincolo idrogeologico, quanto alle disposizioni del Regolamento Forestale, l'amministrazione titolare della competenza in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'amministrazione stessa.
2. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo, del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi, i lavori sono prescritti anche a carico del possessore, in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.

ART. 11 – SANZIONI

1. Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente regolamento e comunque da quelle previste dalla l.r. 39/2000 e ss.mm.ii., per opere realizzate in assenza della dichiarazione o della autorizzazione od in difformità da esse, la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive si applica quanto previsto all'art. 82 comma 1 punto b) 1) della l.r. 39/2000 e ss.mm.ii., e sono applicate direttamente dai soggetti predisposti di cui all'art. 81 della legge forestale.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica anche alle pratiche presentate non risultano ancora concluse;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello con cui viene approvato.

ART. 14 – MODIFICHE

Le modifiche al presente regolamento possono essere approvate solo tramite deliberazione del Consiglio dell'unione, fatte salve quelle relative all'Allegato 1, per cui sarà sufficiente l'approvazione tramite determinazione dirigenziale.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

ALLEGATO 1

MODELLI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

- MODELLO 1 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
- MODELLO 2 – DICHIARAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO